

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONCESSIONE PLURIENNALE DI AREA PUBBLICA SU POSTEGGIO ISOLATO VACANTE, UBICATO NELLE PERTINENZE ESTERNE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DA DESTINARSI ALLA VENDITA DI PRODOTTI DEL SETTORE MERCEOLOGICO "NON ALIMENTARE" RICOMPRESI TRA PIANTE, FIORI ED ARTICOLI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI FUNZIONALI ALLE MERE DECORAZIONI FUNERARIE DI TOMBE ED OSSARI: DISCIPLINARE (approvato con delibera della Giunta Comunale n. 129 del 08/05/2025)

articolo 1 – Oggetto della procedura ad evidenza pubblica

1. Le presenti disposizioni disciplinano lo svolgimento - in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari - di una specifica procedura amministrativa ad evidenza pubblica per l'assegnazione di una concessione pluriennale di area pubblica su un posteggio divenuto vacante alla scadenza del 31 ottobre 2022, specificatamente per quanto attiene n. 1 posteggio isolato a carattere annuale avente una superficie utile pari a mq. 28 (come da planimetria), individuato nelle aree pertinenziali esterne del cimitero comunale del capoluogo sito in Via Redipuglia, giusti i termini di cui al presente "*Disciplinare*" e alle allegate scheda di dettaglio e planimetria dell'area, nonché lo svolgimento in detto contesto – da parte del soggetto aggiudicatario, in forza del relativo titolo abilitante ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ^[1], e della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 ^[2] - dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti del settore merceologico "*non alimentare*" ricompresi tra piante, fiori ed articoli complementari ed accessori funzionali alle mere decorazioni funerarie di tombe ed ossari.
2. Il ricorso a detta procedura selettiva avviene nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e tutela del terzo, nonché in conformità ai principi normativi che disciplinano l'azione amministrativa. La stessa, in quanto strumento necessario e obbligatorio per un'adeguata tutela della libera concorrenza tra imprese, è conforme ai principi di trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento, e prevede la fissazione di una durata limitata delle autorizzazioni, in conformità e recepimento dei principi generali fissati dal D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ^[3], in attuazione della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 ^[4] relativa ai servizi nel mercato interno.
3. Fermo quanto sopra, il Comune stabilisce autonomamente la durata e le modalità di valutazione dei criteri e dei punteggi da assegnare in caso di pluralità di domande concorrenti, nei limiti delle proprie competenze e comunque nel rispetto del quadro normativo e dei principi delineati dalle disposizioni comunitarie e statali, laddove approvate.
4. I contenuti ed i criteri previsti nella stessa tengono conto della particolare natura dell'area in questione, della limitatezza delle aree disponibili rispetto alla potenziale domanda del loro utilizzo ai fini economici e degli interessi pubblici da garantire (in particolare, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale, la sicurezza pubblica e la tutela del consumatore).
5. Agli atti rispettivamente del Servizio Patrimonio Gare e Contratti del Comune e dello Sportello Unico Commercio ^[5] è tenuta a disposizione degli operatori interessati, e resa disponibile a chiunque ne abbia interesse, l'allegata "*Scheda 1*" di dettaglio del posteggio in assegnazione.
6. La procedura di selezione di cui trattasi avviene nei termini, con i criteri e con le modalità di seguito esplicitate.

^[1] [D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114](#) – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59

^[2] [L.R. 6 aprile 2001, n. 10](#) – Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche

^[3] [D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59](#) – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

^[4] [Direttiva 2006/123/CE](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 (Direttiva Servizi) relativa ai servizi nel mercato interno

^[5] Questa Amministrazione comunale ha formalmente affidato al Consorzio B.I.M. Piave di Treviso - previa sottoscrizione di apposita convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 30, comma 4, ultima parte, del D.Lgs. 267/2000 – l'esercizio e la gestione in forma associata delle funzioni amministrative connesse alle competenze proprie degli Uffici comunali Commercio / Attività produttive in materia di attività commerciali ed assimilabili (tra le quali rientrano anche quelle connesse alla procedura di cui trattasi), con attribuzione della relativa conduzione amministrativa e responsabilità giuridica in capo all'Area Omogenea Organizzativa BIMdigitalPA incardinata nel Consorzio stesso, e nello specifico allo Sportello Unico Commercio, quale Servizio puntualmente istituito a tal fine.

articolo 2 – Requisiti e condizioni per la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria e l'assegnazione dei posteggi

1. Possono partecipare alla procedura di assegnazione di cui trattasi le persone fisiche, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale regolarmente costituite e le cooperative, a prescindere dal fatto che le stesse siano già abilitate ed attive – giusta la specifica iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio – quali imprese esercenti l'attività di commercio su area pubblica di tipo A (su posteggio in concessione) o B (itinerante).
2. Presupposti essenziali al fine dell'ammissibilità alla procedura di cui trattasi sono, altresì, la sussistenza in capo agli operatori commerciali interessati - alla data di presentazione/deposito della relativa istanza di partecipazione - di quanto segue:
 - a) il possesso dei requisiti soggettivi: requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 6-*bis* del D.Lgs. 59/2010 ^[3];
 - b) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ^[6], in capo ai soggetti indicati al successivo articolo 85 (*"Soggetti sottoposti alla verifica antimafia"*), ovvero rispettivamente alle persone di cui ai commi 1, 2 e 2-*ter* e ai membri del collegio sindacale, del sindaco o dei soggetti che svolgono compiti di vigilanza indicati al comma 2-*bis* dell'articolo medesimo [c.d. requisiti di onorabilità];
 - c) (*per le sole imprese già esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche*) la regolarità della posizione contributiva (DURC) di ciascuna impresa (sia individuale che societaria) nei confronti dell'INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali, come stabilito dall'articolo 4-*bis* della L.R. 10/2001 ^[2], ovvero – in alternativa – la constatazione che il richiedente ha ottenuto dal competente istituto la rateizzazione del proprio eventuale debito contributivo.
3. Al fine della partecipazione alla procedura in parola, gli operatori devono presentare apposita domanda nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite all'articolo 3 del presente disciplinare e rese altresì note nell'apposito avviso pubblico. In allegato a detta istanza gli stessi possono produrre idonea documentazione utile e necessaria alla valutazione dei criteri di priorità esplicitati all'articolo 4.
4. Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, lo Sportello Unico Commercio ^[5], debitamente incaricato dal Comune a tal riguardo, provvede alla verifica della regolarità delle domande presentate, delle dichiarazioni rese contestualmente alle stesse e all'attribuzione dei punteggi, sulla base dei quali viene poi stilata ed adottata la specifica determinazione comunale di approvazione della graduatoria riferita al posteggio in assegnazione, redatta sulla base dei criteri di priorità esplicitati all'articolo 4, in esito e attuazione delle quali seguirà il rilascio al soggetto interessato della relativa concessione.
5. Con l'adozione della determinazione di approvazione della graduatoria finale, le risultanze delle istruttorie effettuate (comprendenti dei punteggi attribuiti) vengono pubblicate sul sito istituzionale del Comune.
6. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo l'ordine progressivo della graduatoria degli aventi diritto. La stessa conserva la propria efficacia – ai soli fini dello scorrimento necessario per l'eventuale copertura del posteggio che si venisse a rendere successivamente vacante e disponibile, ovvero in conseguenza di casi di decadenza o rinuncia da parte dei soggetti primi aggiudicatari – fino ad esaurimento della stessa e comunque fino alla data di pubblicazione di un nuovo specifico bando.
7. La graduatoria, definita sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 4, viene pubblicata per 10 (dieci) giorni sul sito internet e all'Albo pretorio comunale, per l'acquisizione di eventuali osservazioni e/o documentazioni integrative da parte degli interessati. Decorso tale termine, laddove non siano pervenute da parte di operatori interessati eventuali osservazioni o controdeduzioni o istanze motivate di revisione delle singole graduatorie - in ordine e riscontro delle quali il Comune, sulla base di ulteriori approfondimenti istruttori svolti dallo Sportello Unico Commercio ^[5], deve pronunciarsi entro i successivi 10 (dieci) giorni - la stessa deve intendersi

^[6] [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

definitiva ed efficace al fine dell'assegnazione del posteggio al rispettivo soggetto primo classificato. La pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale del Comune ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Avverso all'approvazione della graduatoria redatta per il posteggio in assegnazione è altresì possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ^[7], oppure, in alternativa, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 ^[8].

8. Al soggetto risultante aggiudicatario a fronte della graduatoria stilata viene rilasciata la prescritta concessione pluriennale per l'occupazione del suolo pubblico corrispondente al relativo posteggio, unitamente all'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio dell'attività di commercio ai sensi del combinato disposto dell'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 114/98 ^[1], e dell'articolo 3 della L.R. 10/2001 ^[2].

9. Nelle more della formale adozione dei titoli abilitanti di cui al precedente comma, l'operatore interessato può iniziare a svolgere l'attività sul relativo posteggio - quale soggetto aggiudicatario - dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria, in forza dell'efficacia e in attuazione della stessa.

10. Il ramo d'azienda commerciale relativo al posteggio di cui trattasi può essere oggetto di concessione temporanea in affitto o cessione in proprietà a soggetto diverso dall'assegnatario originario del posteggio. A tal riguardo, giova precisare che presupposti e peculiarità propri di un' "azienda" sono stati esplicitati nel Codice civile ^[9] all'articolo 2555 e seguenti, mentre per una puntuale disamina dei trasferimenti d'azienda si rimanda ai contenuti della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013 ^[10] (rif. Sezioni VII "Affitto d'azienda" e VIII "Cessione d'azienda").

articolo 3 – Modalità e condizioni di presentazione della domanda di partecipazione

1. La domanda per la partecipazione alla procedura di cui trattasi deve essere predisposta utilizzando lo schema allegato al presente disciplinare, puntualmente compilata in ogni sua parte, prodotta in formato *'pdf'*, e quindi debitamente sottoscritta - a pena di nullità - dal soggetto titolare o legale rappresentante dell'impresa interessata nei termini di legge.
2. La stessa deve essere depositata al protocollo generale del Comune - a pena di inammissibilità, con conseguente esclusione dalla procedura - esclusivamente con modalità telematica, per il tramite del portale telematico "Unipass", a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet istituzionale dello stesso ente, ed entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24 del trentesimo giorno successivo a detta pubblicazione (come comprovato dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal relativo gestore di posta elettronica certificata).
3. Il recapito dell'istanza rimane a totale ed esclusivo rischio del mittente, in capo al quale persiste la responsabilità laddove - per qualsiasi disguido o contrattempo derivanti, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altra causa - l'effettivo deposito da parte del gestore di posta certificata non dovesse avvenire con esito positivo o in tempo utile, comportando di fatto la mancata o tardiva ricezione della stessa da parte del Comune.
4. La domanda redatta in altra forma o modalità rispetto a quanto sopra indicato, o carente (ancorché parzialmente) dei dati e riferimenti essenziali - quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le generalità del richiedente e gli estremi della relativa entità giuridica d'impresa, un valido indirizzo PEC eletto quale proprio domicilio elettronico certificato, l'autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti e dei presupposti di legge, ecc. - richiesti nel modello approvato a tal fine, viene dichiarata inammissibile. Comportano, parimenti, l'esclusione dalla selezione - in quanto cause non sanabili - l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi previsti nell'istanza.

^[7] [D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104](#) – Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo

^[8] [D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199](#) – Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi

^[9] [Codice civile](#) – Approvazione del testo del Codice civile

^[10] [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013](#) – La tassazione degli atti notarili - Guida operativa - Testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131

5. È ritenuta improcedibile la domanda pervenuta prima della pubblicazione all'Albo comunale dell'avviso inerente l'avvio della procedura ad evidenza pubblica di cui trattasi. In tal caso, al fine della partecipazione a detta procedura, l'interessato dovrà ripresentare la domanda nei termini e con le modalità sopra previsti.
6. Qualora non pervengano domande relative a detto posteggio, è facoltà del Comune procedere a nuova selezione ovvero dar corso ad eventuali valutazioni e determinazioni in ordine al relativo spazio, intese anche - se del caso, in considerazione di specifiche esigenze di razionalizzazione delle relative aree e di adeguamento alle normative in materia igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza – all'eventuale soppressione del posteggio rimasto privo di assegnazione per motivate ragioni di conformità alle vigenti norme, su tutte quelle di sicurezza e di tutela dell'incolumità pubblica.

articolo 4 - Criteri per la partecipazione alla procedura, la formazione della graduatoria e l'assegnazione del posteggio

1. La concessione del posteggio in assegnazione ha una durata fino al 31 dicembre 2035, di modo da non limitare la libera concorrenza oltre il tempo necessario a garantire l'ammortamento degli investimenti, anche immateriali quali quelli relativi all'avviamento ed alla formazione del titolare o rappresentante legale dell'impresa e del personale dipendente, nonché una equa remunerazione dei capitali investiti.
2. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità di cui al presente disciplinare è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
3. Al fine dell'assegnazione del posteggio isolato di cui trattasi, dato atto che l'occupazione del relativo suolo pubblico in forza di una precedente concessione comunale si è concretizzata in un'effettiva occupazione, seppur temporanea e giornaliera, del posteggio la cui nuova concessione è ora messa a bando, il Comune considera il soggetto che ne ha usufruito in possesso di una quota di professionalità riferibile a quei posteggi e, quindi, la valuta ai fini del computo di quella percentuale di punteggio – non superiore al 40% del totale assegnabile per la professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su area pubblica – in relazione al criterio del maggior numero di presenze su detto posteggio, per tali intendendo le volte che il soggetto interessato ha occupato il relativo suolo da esercente concessionario.
Il punteggio di cui all'anzianità di partecipazione al posteggio isolato in parola di cui al successivo comma 4, punto b1), viene attribuito a chi vanta un'anzianità di occupazione quale soggetto concessionario, maturata successivamente all'8 maggio 2010 (coincidente con l'entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ^[3]) e fino alla data di pubblicazione dell'avviso di svolgimento della procedura.
4. Per regolare e svolgere la procedura di selezione di cui trattasi – i cui esiti verranno formalizzati nella specifica determinazione di approvazione della graduatoria relativa al posteggio in assegnazione - sono individuati criteri di priorità trasparenti e predeterminati da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti per lo stesso posteggio, sulla scorta della maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su area pubblica. Detta professionalità viene valutata nei termini seguenti:
 - a) [fino ad un massimo di 60 punti] anzianità di esercizio del soggetto richiedente, comprovata dall'iscrizione quale operatore commerciale, ovvero impresa attiva nel Registro camerale delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della pubblicazione della presente selezione, cumulata con quella dell'eventuale soggetto (*dante causa*) al quale è subentrato nella titolarità della relativa azienda commerciale;
 - b) [fino ad un massimo di 40 punti] anzianità di partecipazione del soggetto richiedente nel posteggio in assegnazione, al quale si riferisce la presente selezione, computata sulla base delle presenze quale operatore concessionario.

Ne consegue che il computo di detta professionalità – al massimo dei 100 (punti) assegnabili a ciascuna istanza – scaturirà nello specifico dall'applicazione dei seguenti criteri di priorità:

C_C111 - C_C111 - 1 - 2026-01-19 - 0002380

- a1) anzianità di esercizio del soggetto richiedente (periodo di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle Imprese per il commercio su aree pubbliche, riferito al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando, cumulato a quella dell'eventuale *dante causa*):
- impresa non ancora esistente o cancellata = punti 0
 - fino a 5 anni = punti 20
 - maggiore di 5 anni e fino a 10 anni = punti 40
 - oltre 10 anni = punti 60
- b1) anzianità di partecipazione del soggetto richiedente nel posteggio in assegnazione maturata non prima dell'8 maggio 2010 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 59/2010 ^[3], attuativo della Direttiva 2006/123/CE ^[4]) e fino alla data di pubblicazione dell'avviso di svolgimento della procedura:
- fino a 52 presenze = punti 10
 - da 53 a 104 presenze = punti 25
 - oltre 104 presenze = punti 40

A parità di punteggio totale in esito all'applicazione di detti criteri, il posteggio viene assegnato secondo l'ordine cronologico di presentazione/deposito al Comune delle rispettive domande.

articolo 5 – Controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti

1. Tutte le dichiarazioni prodotte contestualmente alle istanze presentate si intendono rese con le formule dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ^[11]. Ai sensi dell'articolo 71 del decreto medesimo, lo Sportello Unico Commercio ^[5], debitamente incaricato dal Comune, procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte e sulla documentazione presentata.
2. Ferme restando le responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 ^[15], qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il Comune, per il tramite dello Sportello Unico Commercio ^[5], provvede a notificare al soggetto interessato l'esclusione dalla graduatoria finale ovvero, successivamente all'assegnazione, la revoca della concessione rilasciata.

articolo 6 - Prescrizioni e condizioni di utilizzo del posteggio. Obblighi e divieti.

1. L'area/piazzola oggetto della procedura in parola è gestita dal Comune, che assicura l'espletamento delle attività di carattere amministrativo, mentre – per tutta la durata del periodo in concessione - la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia dell'area pubblica oggetto di concessione e la raccolta dei rifiuti connessi all'attività svolta sono a carico dell'operatore assegnatario dello stesso. In tal senso, spetta al soggetto assegnatario provvedere a proprie spese, se del caso, all'allacciamento e ai costi successivi di utenza per la fornitura di energia elettrica e del rifornimento idrico, nonché per la raccolta e smaltimento di eventuali acque sporche e dei rifiuti e per qualsivoglia altra utenza/fornitura connessa all'esercizio dell'attività di cui trattasi.
2. Stante il carattere commerciale dell'attività svolta sul posteggio di cui trattasi, la relativa autorizzazione amministrativa abilita esclusivamente all'esercizio – ai sensi della L.R. 6 aprile 2001, n. 10 - dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti del settore merceologico “*non alimentare*” ricompresi tra piante, fiori ed articoli complementari ed accessori funzionali alle mere decorazioni funerarie di tombe ed ossari.
3. Al concessionario sono vietati lo svolgimento e la gestione – nel contesto del posteggio assegnato - di attività funebre e/o servizi cimiteriali, obitoriali o similari, riconducibili o comunque connessi all'espletamento di funzioni e prestazioni di cui alla L.R. 4 marzo 2010, n. 18 (“*Norme in materia funeraria*”), svolte in proprio, in intermediazione o in collaborazione con altri soggetti imprenditoriali già abilitati a tal fine o concessionari di detti servizi.
4. L'area pubblica oggetto di concessione temporanea non viene preventivamente attrezzata dal Comune, e pertanto il relativo assegnatario deve predisporre la propria piazzola e munirsi in

^[11] [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#) - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

proprio di strutture, banchi ed attrezzature, nonché, se del caso, di adeguate forniture o mezzi per la produzione di energia elettrica e di acqua corrente, oltre che per la raccolta e smaltimento delle acque sporche e dei rifiuti.

5. L'assegnatario non può occupare superficie diversa e/o ulteriore a quella assegnata, né spazi riservati al transito veicolare e pedonale in adiacenza al posteggio o comunque nelle immediate pertinenze del cimiteri in parola.
6. Eventuali banchi, i negozi mobili e/o strutture provvisorie installate in corrispondenza dell'area data in concessione devono essere collocati esclusivamente entro lo spazio di posteggio assegnato, e nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni e condizioni impartite dal Comune, in ottemperanza delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare di quelle attinenti ambiti edilizi, ambientali e di pubblica incolumità.
7. L'assegnatario deve assicurare che – in presenza di strutture provvisorie sul posteggio per tutta la durata del periodo di concessione – la relativa area sia inaccessibile a chiunque transiti nelle immediate adiacenze negli orari in cui non viene svolta l'attività oggetto di concessione, ovvero in mancanza di presidio da parte del soggetto gestore del posteggio.
8. Ferma restando la cadenza giornaliera delle concessioni, l'assegnatario deve assicurare l'esercizio dell'attività sul relativo posteggio - in libera determinazione entro e non oltre gli orari di apertura dell'adiacente cimitero - per almeno quattro giorni alla settimana, assicurando almeno 3 ore di vendita nella fascia mattutina, e con obbligo di esercizio nei giorni festivi e prefestivi (anche infrasettimanali), fatte salve le regole e le condizioni che regolano la sospensione/decadenza della concessione. Al fine del formale rilascio della concessione e al conseguente avvio dell'occupazione del posteggio assegnato, l'esercente è tenuto a dare notizia al Comune dell'orario di vendita prescelto, che deve altresì essere consultabile in un apposito cartello esposto a favore dell'utenza che si appropinqua al relativo posteggio. L'assegnatario deve rispettare gli orari predeterminati per l'esercizio dell'attività.
9. È vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti appartenenti all'area sede dell'occupazione di cui trattasi o comunque adiacente alla stessa.
10. Il posizionamento di mezzi e/o strutture di vendita deve avvenire nel rispetto dei limiti di superficie assegnata e nella scrupolosa osservanza di condizioni e prescrizioni impartite dal Comune al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo per le persone e la circolazione veicolare e pedonale.
11. Deve intendersi onere a carico del soggetto assegnatario ogni spesa per il ripristino dell'area, ivi compresi eventuali interventi coatti di sgombero o comunque per le inadempienze di vario genere relative alla concessione di suolo pubblico di cui trattasi.
12. Il soggetto assegnatario si assume tutte le responsabilità derivanti da doveri, ragioni, diritti e danni a terzi connessi o comunque derivanti dall'esercizio della relativa attività.
13. L'operatore assegnatario di concessione, su richiesta dei competenti organi di vigilanza, deve avere con sé ed esibire all'occorrenza sia il proprio titolo concessorio che la relativa autorizzazione abilitanti all'occupazione del posteggio e all'esercizio della relativa attività.
14. Rimane ferma in capo agli organi di vigilanza e di controllo la potestà di svolgere le opportune attività in ordine al corretto svolgimento delle attività connesse all'occupazione del posteggio in parola.
15. Gli uffici comunali possono emanare ordini di servizio/disposizioni in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento dell'attività presso il posteggio oggetto di assegnazione.
16. Sono fatte salve le disposizioni di legge non già citate nel presente disciplinare in ordine allo svolgimento dell'attività di cui trattasi.

C_C111 - C_C111 - 1 - 2026-01-19 - 0002380

articolo 7 - Canone mercatale per l'occupazione dei posteggi

1. Il rilascio e la successiva validità della concessione in assegnazione sono subordinate – oltre che alla sussistenza della regolarità contributiva in capo al soggetto assegnatario – alla regolarità del pagamento del canone unico mercatale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, oltre che al corretto smaltimento dei rifiuti nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. La concessione rilasciata decade per omesso pagamento entro i termini fissati del canone di cui al comma precedente, salvo che non sia stata concessa specifica rateizzazione o altra modalità di corresponsione dell'importo dovuto.

Articolo 8 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rimanda all'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari, statali e regionali, vigenti in materia di commercio su aree pubbliche, ed in particolare quelle di cui alla L.R. 10/2001 ^[2], dalla D.G.R. n. 2113/2005 ^[13] e dal regolamento comunale che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche.
2. Sono fatte salve eventuali clausole di cedevolezza derivanti da successive disposizioni normative in materia di concessioni di suolo pubblico se non compatibili con la procedura di cui trattasi, che conseguentemente, se del caso, il Comune si riserva di sospendere e/o revocare, in autotutela.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 ^[12], i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Castelfranco Veneto e lo Sportello Unico Commercio ^[5] per le finalità di assegnazione dei posteggi isolati oggetto della procedura in parola e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale assegnazione per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 della citata norma tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comune e dello Sportello Unico Commercio ^[5], titolare del trattamento.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

SERVIZIO PATRIMONIO GARE CONTRATTI

Comune di Castelfranco Veneto

tel. 0423 735737 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00

email: patrimonio@comune.castelfrancoveneto.tv.it -

PEC: comune.castelfrancoveneto.tv@pecveneto.it

e, a

Per eventuali chiarimenti ed informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

SPORTELLO UNICO COMMERCIO (S.U.C.)

Consorzio B.I.M. Piave di Treviso

tel. 0422 421701 int. 2 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00

email: commercio@bimdigitalpa.it - PEC: commercio@pec.bimdigitalpa.it



SPORTELLO UNICO COMMERCIO

© CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO
AOO BIMDIGITALPA

^[12] [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("General Data Protection Regulation") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO


SCHEDA 1

CARATTERISTICHE DEL POSTEGGIO ISOLATO VACANTE, OVVERO NON GIÀ ASSEGNATO

Il posteggio da assegnare – in quanto vacante, ovvero non già formalmente concesso – risulta avere in dettaglio le seguenti caratteristiche:

identificativo / numero:	unico
superficie (mq.):	28 (come da planimetria)
ubicazione:	via Redipuglia
tipologia:	posteggio isolato
cadenza:	giornaliera, dal lunedì alla domenica
giorni ed orari di esercizio:	in libera determinazione da parte dell'esercente entro e non oltre gli orari di apertura del cimitero, per almeno quattro giorni alla settimana, assicurando almeno 3 ore di vendita nella fascia mattutina, e con obbligo di esercizio nei giorni festivi e prefestivi (anche infrasettimanali)
settore merceologico:	non alimentare
attività esercitabile:	vendita di prodotti ricompresi tra piante, fiori ed articoli complementari ed accessori funzionali alle mere decorazioni funerarie di tombe ed ossari
predisposizione dell'area / utenze assicurate dal Comune:	nessuna
utenze non servite <i>(laddove necessarie, da attivare a cura e a spesa di ciascun concessionario):</i>	
- energia elettrica	
- acqua potabile	
- asporto rifiuti	
-	

C_C111 - 19-06-2019 - 0002380



AREA OGGETTO DI CONCESSIONE - mq 28,00 circa
(Catasto Terreni Foglio 13 particelle n. 1244 intera e n. 1316 porzione).

